



# UILCA ANTIRICICLAGGIO e AUTONOMI

## FLASH NEWS

luglio 2022 - n.5

### Sanzioni per violazione delle norme sul lavoro nero

Con l'intervento normativo del 2015, la sanzione per lavoro nero è stata divisa in fasce in base alla durata dell'illecito. Al verificarsi di alcune ipotesi e ai sensi dell'art. 1, comma 445 lett. d), della L. n. 145/2018, è previsto un aumento della sanzione pari al 20%.

Al momento la sanzione è fissata:

- da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. In forza dell'art. 3, comma 3-quater.

Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:

- i lavoratori stranieri ai sensi dell'art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998;
- minori in età non lavorativa (coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell'obbligo e il compimento dei sedici anni);
- i percettori del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 (conv. da L. n. 26/2019). Con la legge di bilancio 2019 è previsto, oltre alla maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, il raddoppio delle percentuali nel caso in cui l'azienda, nei tre anni precedenti, abbia ricevuto sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

### Fondo indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti

Nasce il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una provvista finanziaria di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Tale fondo è destinato a finanziare il riconoscimento, in via straordinaria, di un'indennità una tantum per l'anno corrente a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti presso gestioni previdenziali dell'Inps. Così come per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito, nel 2021, un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto aiuti. Lo stesso decreto stabilirà anche le regole e i regolamenti per la assegnazione dell'indennità una tantum.